



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Provincia di Napoli

Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU.

N. 72.

Data 15/05/2014

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità tecnica esprime parere favorevole

Giugliano, li 14/05/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.

Giugliano, li 14/05/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L'anno duemilaquattordici , il giorno quindici del mese di maggio, alle ore 15,00, nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta **Decreto del Presidente della Repubblica**, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, provvede a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 45 del 17.10.2012 con la quale è stato approvato il regolamento IMU con decorrenza 01/01/2012

ATTESO che l'istituzione della IUC dal 2014 lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU prevista dal D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 (art.1, comma 703, legge 147/2013), apportando le seguenti modifiche:

- A partire dal 2014 l'applicazione dell'IMU entra a completo regime (art. 1, comma 707, Legge 147/2013);
- L'IMU non si applica all'abitazione principale ed alla relative pertinenze ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 ed A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota del 4 per mille con possibilità di aumento o riduzione di due punti percentuali, e la detrazione di euro 200, con possibilità da parte dei Comuni di aumentarla fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 1, comma 707, Legge 147/2013)
- I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,
 - l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a ad una sola unità.
- L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - per i terreni agricoli il moltiplicatore, per il calcolo della base imponibile è pari a 75;
 - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 nonché le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica: I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli

IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

- a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, in Legge 214/2011;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che il comma 13-bis dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. ha previsto: "*A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*".

VISTI i decreti del 19 dicembre 2013 e del 13 febbraio 2014 del Ministro dell'Interno pubblicati rispettivamente sulla G. U. n. 302 del 27/12/2013 e n. 43 del 21/02/2014 con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio 2014 e successivamente al 30 aprile 2014, e con successivo decreto del 29 aprile 2014, pubblicato sulla G.U. n.99 del 30/04/2014 nonché con il del D.L. 16/14 convertito, con modificazione ed integrazioni, in Legge n. 68/2014 è stato ulteriormente differito al **31 luglio 2014**.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta IMU e alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare un nuovo regolamento IMU aggiornato alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2014

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) **di approvare** l'allegato regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) **di dare atto** che il regolamento costituito da 24 articoli e n. 1 allegati entra in vigore il **1° gennaio 2014**;
- 3) **di dare atto**, altresì, che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;

- 4) **di disporre** che la presente deliberazione sarà inserita telematicamente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione;
- 5) **di disporre** che il presente atto acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul predetto sito
- 6) **di disporre**, altresì, la pubblicazione del regolamento IMU nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune;
- 7) **di disporre** che la presente deliberazione sia allegata al bilancio di previsione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs 267/2000
- 8) **di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Dott. Gerardo D'Alterio**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art.42 del D.Lgs n. 267/00)

Letta la proposta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs.267/00 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che il presente verbale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Girolamo Martino

P U B B L I C A Z I O N E

Si certifica, su analogha relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno 20/05/2014 all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Li, 20/05/2014

L'IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

U F F I C I O S E G R E T E R I A

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000

Li, 20/05/2014

IL RESPONSABILE

Prot...47 del...20/05/2014

E S E C U T I V I T A ‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell'Ufficio Segreteria

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l'esecuzione:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Settore Servizi Finanziari | <input type="checkbox"/> Settore Polizia Municipale |
| <input type="checkbox"/> Settore Affari Istituzionali | <input type="checkbox"/> Settore Edilizia e Lavori Pubblici |
| <input type="checkbox"/> Settore Assetto del Territorio | <input type="checkbox"/> Settore Ambiente |
| <input type="checkbox"/> Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA | <input type="checkbox"/> Settore Servizi Sociali-Istruzione-
Sport e Cultura |

Giugliano, li

Il Segretario Generale